



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

PRIMA SEZIONE

CASO BARBIERI E ALTRI CONTRO ITALIA

*(Ricorsi nn. 76462/12 e altri 33 – cfr. elenco
allegato)*

SENTENZA

STRASBURGO

23 ottobre 2025

La presente sentenza è definitiva ma può essere soggetta a revisione editoriale.

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Nella causa Barbieri e altri contro Italia,

la Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), riunita in comitato composto da:

Frédéric Krenc, *Presidente*,

Raffaele Sabato,

Alain Chablais, *giudici*,

e Liv Tigerstedt, *Vice Cancelliere di Sezione*,

visto:

le ricorsi contro la Repubblica Italiana presentati alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") dai ricorrenti elencati nella tabella allegata ("i ricorrenti"), nelle varie date ivi indicate;

la decisione di notificare le denunce relative all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione al Governo italiano («il Governo»), rappresentato dal suo agente, sig. L. D'Ascia, e di dichiarare inammissibili le restanti denunce;

le osservazioni delle parti;

deliberato in camera di consiglio il 2 ottobre 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

1. Le domande riguardano l'applicazione retroattiva dell'articolo 32, paragrafi 5, (6) e (7) della legge n. 183 del 4 novembre 2010 («legge n. 183/2010») ai procedimenti pendenti a livello nazionale.

2. I ricorrenti erano stati assunti con uno o più contratti a tempo determinato da diversi datori di lavoro. Tra il 1999 e il 2009 hanno avviato procedimenti nazionali chiedendo la conversione *ex tunc* dei loro contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, la loro reintegrazione e, di conseguenza, il diritto alla retribuzione con effetto retroattivo a partire dal momento in cui i datori di lavoro erano stati informati, o erano comunque venuti a conoscenza, dell'intenzione e della disponibilità dei ricorrenti a continuare ad adempiere ai loro obblighi nell'ambito del rapporto di lavoro (*mora credendi*).

3. Applicando la legislazione in vigore all'epoca, i tribunali nazionali hanno convertito i contratti dei ricorrenti in contratti a tempo indeterminato e hanno concesso un risarcimento danni corrispondente alla perdita di guadagno subita nel periodo compreso tra la *mora credendi* e la loro reintegrazione. Gli importi concessi sono stati calcolati sulla base dell'ultima retribuzione mensile lorda dei ricorrenti prevista dai rispettivi contratti a tempo determinato.

4. Mentre erano pendenti i diversi procedimenti nazionali, l'articolo 32, paragrafi 5, 6 e 7, della legge n. 183/2010 ha introdotto un nuovo metodo di calcolo di tale indennizzo, prevedendo il riconoscimento di una somma forfettaria compresa, in linea di principio, tra due volte e mezzo e dodici volte l'ultimo stipendio mensile lordo.

5. Di conseguenza, i tribunali nazionali hanno accolto la richiesta dei ricorrenti di convertire i loro contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, ma hanno ricalcolato l'importo del risarcimento danni, in conformità con la legge n. 183/2010. Le informazioni relative alle decisioni nazionali pertinenti sono riportate nella tabella allegata.

6. Con sentenza n. 303 dell'11 novembre 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato che l'articolo 32 della legge n. 183/2010 era legittimo e costituzionale in quanto introduceva un metodo più semplice, preciso e uniforme per il calcolo del risarcimento, con l'obiettivo di garantire la certezza del diritto nei rapporti di lavoro.

7. A seguito dell'adozione delle decisioni nazionali definitive, i datori di lavoro che avevano già versato gli importi riconosciuti in base alla precedente normativa hanno chiesto ai ricorrenti il rimborso della differenza tra tali somme e gli importi determinati in conformità alla legge n. 183/2010.

8. Il 6 dicembre 2023 il ricorrente nella domanda n. 70934/17 ha concluso un accordo con il suo datore di lavoro, accettando una somma a titolo di liquidazione di tutte le richieste pendenti. Entrambe le parti hanno rinunciato a tutti i diritti relativi a qualsiasi procedimento precedente o successivo.

9. I ricorrenti hanno lamentato che l'ingerenza causata dall'applicazione retroattiva della legge n. 183/2010 ai procedimenti pendenti aveva leso il loro diritto a un processo equo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione. Essi hanno inoltre lamentato che la riduzione dell'importo del risarcimento loro riconosciuto, a seguito del nuovo metodo di calcolo introdotto dalla legge n. 183/2010, costituiva un'ingerenza nel pacifico godimento dei loro beni ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

VALUTAZIONE DELLA CORTE

I. RINUNCIA ALLE RICHIESTE

10. Tenuto conto della materia simile delle domande, la Corte ritiene opportuno esaminarle congiuntamente in un'unica sentenza.

II. RICORSO N. 70934/17

11. Per quanto riguarda la domanda n. 70934/17, la Corte rileva che il ricorrente ha concluso con il suo datore di lavoro un accordo transattivo che soddisfa in larga misura le sue pretese formulate ai sensi della Convenzione e che, nel testo dell'accordo, entrambe le parti hanno espressamente rinunciato a tutti i diritti relativi a procedimenti precedenti o successivi o a pretese pendenti non contemplate dall'accordo in questione (cfr., *mutatis mutandis*, *Condominio Porta Rufina N. 48 di Benevento c. Italia* (dec.), n. 17528/05, § 19, 7 gennaio 2014). La

Corte osserva che il ricorrente non è quindi più tenuto a rimborsare la somma che gli è stata riconosciuta in base alla precedente legislazione.

12. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorrente abbia risolto la controversia a livello interno attraverso la transazione e non possa più sostenere di essere vittima di una violazione dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

13. Ne consegue che la presente domanda è incompatibile *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione e deve essere respinta ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.

III. RICORSI RESIDUI

A. Presunta violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione

14. La Corte rileva che la denuncia dei ricorrenti relativa alla mancanza di un processo equo non è manifestamente infondata né inammissibile per altri motivi elencati nell'articolo 35 della Convenzione. Essa deve pertanto essere dichiarata ammissibile.

15. I principi generali relativi all'adozione di leggi retroattive che incidono sulla risoluzione giudiziaria di una controversia sono stati sintetizzati nelle cause *Vegotex International S.A. c. Belgio* ([GC], n. 49812/09, 3 novembre 2022), *D'Amico c. Italia* (n. 46586/14, 17 febbraio 2022) e *Arras e altri c. Italia* (n. 17972/07, 14 febbraio 2012).

16. Il Governo ha contestato l'esistenza di qualsiasi violazione. Ha sostenuto che la nuova legislazione non era stata promulgata con l'obiettivo di influenzare l'esito dei procedimenti civili pendenti a favore di una delle parti, che la promulgazione di tale legislazione non aveva determinato il merito dei rispettivi casi dei ricorrenti e che vi erano motivi imperativi di interesse generale che giustificavano l'applicazione retroattiva della nuova legislazione, vale a dire l'obiettivo della certezza del diritto.

17. Il Governo ha spiegato che, in base alla normativa precedente, il calcolo pertinente dipendeva da una valutazione discrezionale effettuata dai tribunali nazionali ai sensi degli articoli 1223, 1224, 1226 e 1227 del codice civile, alla luce delle circostanze specifiche di ciascun caso. Ciò aveva creato incertezza sugli importi da concedere a titolo di risarcimento, poiché il metodo di calcolo di tali importi aveva dato luogo a differenze sostanziali nel trattamento di persone che si trovavano in situazioni simili o comparabili. Facendo riferimento alla sentenza n. 303/2011 della Corte costituzionale, il Governo ha inoltre osservato che il precedente quadro giuridico non aveva determinato chiaramente quale data dovesse essere presa come *dies a quo* per il calcolo del risarcimento, né se *l'aliunde perceptum* e *l'aliunde percipiendum* (reddito effettivamente percepito o potenzialmente percepibile da un altro impiego nel

nel frattempo) dovessero essere presi in considerazione nella determinazione dell'importo del risarcimento.

18. I ricorrenti hanno mantenuto le loro richieste.

19. Nel caso di specie, l'applicazione retroattiva della legge n. 183/2010 ai procedimenti pendenti dei ricorrenti è incontestabile. La Corte osserva che la nuova normativa ha avuto un impatto significativo sull'esito delle controversie, in quanto ha modificato il metodo di calcolo del risarcimento e ha comportato una sostanziale riduzione delle somme riconosciute ai ricorrenti.

20. A seguito dell'applicazione di tale disposizione, i ricorrenti sono stati privati di una parte sostanziale del risarcimento inizialmente loro concesso (cfr., *mutatis mutandis*, *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], n. 36813/97, § 129, CEDU 2006-V).

21. La Corte osserva che solo motivi imperativi di interesse generale possono giustificare tale interferenza da parte del legislatore. Il rispetto dello Stato di diritto e il concetto di processo equo richiedono che qualsiasi motivo addotto per giustificare tali misure sia trattato con la massima cautela possibile (cfr. *Maggio e altri c. Italia*, nn. 46286/09 e altri 4, § 45, 31 maggio 2011).

22. La Corte ritiene che, anche ammettendo che l'intervento legislativo fosse necessario per eliminare qualsiasi incongruenza tra gli importi dei risarcimenti in questione e il metodo di calcolo degli stessi, il Governo non abbia dimostrato la necessità di applicare la normativa in modo retroattivo (cfr., *mutatis mutandis*, *Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia*, nn. 48357/07 e altri, § 82, 24 giugno 2014).

23. Pertanto, sebbene lo scopo della legge, se applicata *pro futuro*, potesse essere legittimo, la Corte non è convinta che siano state dimostrate ragioni sufficientemente convincenti per renderla immediatamente e retroattivamente applicabile ai procedimenti pendenti. In tali circostanze, la Corte ritiene che nel caso di specie lo Stato, senza ragioni convincenti in grado di superare i rischi inerenti all'uso di una legislazione retroattiva, abbia emanato e applicato una normativa che ha avuto l'effetto di influenzare la determinazione giudiziaria delle controversie pendenti.

24. Si è quindi verificata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

B. Presunta violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione

25. I principi generali relativi all'articolo 1 del Protocollo n. 1 in materia di intervento legislativo che incide sul pacifico godimento dei beni sono stati sintetizzati nelle cause *Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri* (citata sopra, §§ 98-104) e *Stefanetti e altri c. Italia* (nn. 21838/10 e altri 7, §§ 48-52, 15 aprile 2014).

26. La Corte non ritiene necessario esaminare le obiezioni del Governo in merito al fatto che i ricorrenti avessero un «possesso» o una legittima

aspettativa di averne uno, poiché la presente denuncia è comunque inammissibile per i seguenti motivi.

27. La Corte ha riconosciuto in casi precedenti che leggi con effetto retroattivo che sono state ritenute costituire un'ingerenza legislativa erano comunque conformi ai requisiti di legittimità di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 1 (cfr. *Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri*, citata sopra, § 104, e la giurisprudenza ivi citata). Non vede alcun motivo per giungere a una conclusione diversa nel caso di specie.

28. Per quanto riguarda l'obiettivo perseguito, la Corte ribadisce che le autorità nazionali sono in linea di principio nella posizione migliore per decidere cosa sia nell'interesse pubblico e che godono di un certo margine di apprezzamento. Essa ha già riconosciuto in precedenza che un obiettivo che non costituisce un motivo imperativo di interesse pubblico in grado di giustificare un'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia può comunque essere considerato un obiettivo legittimo ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (ibid., § 105; cfr. anche *Maggio e altri*, citata sopra, § 60).

29. Nel caso di specie, la Corte osserva che l'impatto della nuova legislazione sui ricorrenti si è limitato alla sostanziale riduzione degli importi loro riconosciuti a titolo di risarcimento. Tuttavia, l'applicazione retroattiva della legge n. 183/2010 non ha pregiudicato il diritto dei ricorrenti di ottenere il risarcimento dei danni, né il loro diritto alla conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato o alla reintegrazione. Inoltre, a differenza della normativa precedente, la legge n. 183/2010 prevedeva che i datori di lavoro fossero sempre tenuti a pagare il risarcimento dei danni, indipendentemente dal fatto che il dipendente avesse nel frattempo trovato un altro impiego o avesse subito un effettivo danno finanziario.

30. La Corte riconosce pertanto che la legge n. 183/2010 perseguiva l'obiettivo della certezza del diritto eliminando le disparità di trattamento tra persone che si trovavano in situazioni simili per quanto riguarda l'importo del risarcimento loro riconosciuto e il metodo utilizzato per calcolarlo.

31. Tenuto conto di ciò, la Corte ritiene che, ai fini dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, nulla indichi che lo Stato non abbia raggiunto un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e gli interessi dei ricorrenti.

32. Ne consegue che il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 è manifestamente infondato e deve essere respinto ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 3 e 4, della Convenzione.

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

I. DANNO

33. I ricorrenti hanno chiesto un risarcimento pari alla differenza tra gli importi che sarebbero stati concessi in base alla normativa precedente e quelli concessi in base alla legge n. 183/2010 (cfr. tabella allegata).

34. Il Governo ha contestato le richieste dei ricorrenti.

35. La Corte osserva che il riconoscimento di un equo risarcimento può basarsi solo sul fatto che i ricorrenti non hanno beneficiato delle garanzie di cui all'articolo 6 per quanto riguarda l'equità del procedimento. Pur non potendo speculare sull'esito del procedimento se la situazione fosse stata diversa, la Corte non ritiene irragionevole ritenere che i ricorrenti abbiano subito una perdita di opportunità concrete (cfr. *Maggio e altri*, § 80; *Arras e altri*, § 88; e *Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri*, § 112, tutti citati sopra). Effettuando la sua valutazione su base equitativa come richiesto dall'articolo 41, la Corte concede ai ricorrenti le somme indicate nella tabella allegata a titolo di risarcimento del danno pecuniario.

36. A tali importi va aggiunto un risarcimento per il danno morale, che la constatazione di violazione contenuta nella presente sentenza non è sufficiente a riparare. La Corte concede pertanto 1.000 euro (EUR) a ciascuno dei ricorrenti (ad eccezione del ricorrente nella causa n. 70934/17).

II. SPESE

37. I ricorrenti hanno chiesto il rimborso delle spese relative alle parcelle degli avvocati che li hanno rappresentati dinanzi alla Corte. Alcuni ricorrenti hanno chiesto anche il rimborso delle spese legali e delle altre spese sostenute nel procedimento interno.

38. Il Governo ha chiesto alla Corte di concedere il rimborso delle spese solo in relazione alle richieste che erano fondate e ragionevoli quanto all'importo.

39. Secondo la giurisprudenza della Corte, il ricorrente ha diritto al rimborso delle spese solo nella misura in cui sia stato dimostrato che esse sono state effettivamente e necessariamente sostenute e che il loro importo è ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri sopra indicati, la Corte ritiene ragionevole concedere gli importi indicati nella tabella allegata.

40. Respinge il resto delle richieste di equa soddisfazione.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire le domande;
2. *Dichiara* irricevibile la domanda n. 70934/17;
3. *Dichiara* ammissibili le denunce ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e inammissibili le denunce ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione nelle restanti richieste;
4. *Ritiene* che, nelle restanti domande, vi sia stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;

5. *Ritiene*

- (a) che lo Stato convenuto è tenuto a versare ai restanti ricorrenti, entro tre mesi:
 - (i) gli importi indicati nella tabella allegata, maggiorati delle eventuali imposte a carico dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno materiale e delle spese e dei costi;
 - (ii) 1.000 EUR (mille euro) ciascuno a titolo di risarcimento del danno morale, oltre alle eventuali imposte applicabili;
- (b) che, dalla scadenza dei suddetti tre mesi fino al pagamento, sugli importi sopra indicati siano dovuti interessi semplici a un tasso pari al tasso di interesse di riferimento della Banca centrale europea durante il periodo di mora, maggiorato di tre punti percentuali;

6. *Respinge* il resto delle richieste di equa soddisfazione presentate dai ricorrenti.

Redatto in inglese e notificato per iscritto il 23 ottobre 2025, ai sensi dell'articolo 77, paragrafi 2 e 3, del regolamento della Corte.

Liv Tigerstedt
Vice Cancelliere

Frédéric Krenn
Presidente